

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 176/2022

del 10 giugno 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1876]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è stata integrata nell'allegato XX dell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 195/2015 del 10 luglio 2015 ⁽³⁾.
- (3) Poiché il Liechtenstein è integrato nel sistema svizzero per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non vi sono dati specifici sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per quanto riguarda il Liechtenstein. Di conseguenza il Liechtenstein dovrebbe essere esentato dagli articoli 7, 11 e 16 della direttiva 2012/19/UE e gli allegati II e XX dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (4) Poiché il Liechtenstein è esentato dall'articolo 7 della direttiva 2012/19/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione non dovrebbe applicarsi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 9daa (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«9e. **32012 L 0019:** direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Gli articoli 7, 11 e 16 non si applicano al Liechtenstein.

9ea. **32017 R 0699:** regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

⁽¹⁾ GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2017, pag. 32.

